SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2011.

Modifica del tenore in nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 28 luglio 2011 con la quale la British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione del tenore in nicotina di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in nicotina della seguente marca di sigarette è così modificato:

	Mg/nicotina DA	Mg/nicotina A
MS BIONDE	0,9	0,8

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore: RISPOLI

11A11848

DECRETO 30 agosto 2011.

Indizione e regolamento per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 21, comma 6 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009, che ha assegnato la gestione delle lotterie ad estrazione differita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 2010 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2011;

Vista la convenzione in data 9 agosto 2011 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la gestione di alcune attività della lotteria Italia 2011;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2011 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 14 dicembre 2010 prevede che la Lotteria Italia 2011 possa essere collegata a trasmissioni televisive;

Visto il progetto tecnico presentato dalla R.A.I. - Radiotelevisione Italiana che propone, a seguito di manifestazione d'interesse indetta con le maggiori emittenti televisive a livello nazionale, l'abbinamento ad una trasmissione televisiva su RAI1;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possesso-

ri di biglietti, attraverso giochi televisivi e meccanismi di sorte che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione;

Considerato, inoltre, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni istantanee di premi fra tutti gli acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2011, è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «La prova del cuoco».

La lotteria nazionale Italia 2011, con inizio il 5 settembre 2011, si concluderà il 6 gennaio 2012.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è € 5,00.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 12 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M N O.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Ai biglietti di cui all'art. 2 sono allegati i due seguenti tagliandi, separati da apposita fincatura e non vendibili separatamente:

1) tagliando per la partecipazione ai giochi televisivi. Nell'area, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta «Gratta qui», si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, nel corso della trasmissione televisiva «La prova del cuoco»;

2) tagliando «Il Tricolore della Fortuna», per l'assegnazione dei premi con modalità di estrazione istantanea di cui al successivo art. 13.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre, pertanto, oltre che all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 4 e 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13. Per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 11 ogni biglietto consente una sola partecipazione settimanale.

I tagliandi estratti vincenti i premi di cui agli articoli 10 e 11 non partecipano alle successive estrazioni per l'assegnazione di detti premi.

Art. 4.

La ripartizione della somma, ricavata dalla vendita dei biglietti, sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni.

L'importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo dei premi delle altre categorie, saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2011, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 14 del 20 dicembre 2011; la vendita al pubblico fino alle ore 20,00 del giorno 6 gennaio 2012.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2012 a partire dalle ore 20,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2012, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Elisabetta Poso, dirigente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti.

Detto funzionario potrà essere sostituito dalla dott.ssa Alessandra Grossi, direttore, o dalla dott.ssa Valeria Emma, direttore, o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, tutte nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione nominata con provvedimento direttoriale costituita da dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da personale di Lotterie Nazionali S.r.l., in seguito denominata «Commissione».

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, la Commissione deciderà dandone motivazione nel verbale di ciascuna seduta.

Art. 10.

Nella Lotteria Italia 2011 è prevista l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «La prova del cuoco», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal 12 settembre al 23 dicembre 2011. La trasmissione si articolerà in 75 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi.

All'assegnazione dei premi si procederà nel modo seguente.

Tutti gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia, per partecipare all'assegnazione dei premi in palio durante la trasmissione televisiva «La prova del cuoco», dovranno telefonare al numero 894444 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nel tagliando di cui al precedente art. 3, oppure inviare un SMS al numero 4784787 contenente il codice di cui sopra. Ogni biglietto consente una sola telefonata o un solo SMS per partecipare al gioco.

Durante la telefonata al numero 894444 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, potranno indicare un'utenza telefonica diversa da quella chiamante alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito. Coloro i quali avranno invece inviato un SMS al numero 4784787, in caso di estrazione del codice fornito, saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS stesso.

Il costo della chiamata telefonica è di € 0,30, I.V.A. inclusa, per chiamate effettuate da apparecchi di rete fissa degli abbonati dei gestori che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 I.V.A. inclusa. Le telefonate e gli sms per partecipare ai giochi di cui al presente articolo potranno essere effettuati fino alle ore 23,59 del 18 dicembre 2011.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di due tra i seguenti premi in palio:

1 premio di € 30.000,00;

1 premio di € 8.000,00;

1 premio di € 5.000,00;

1 premio di € 4.000,00;

1 premio di € 3.000,00,

da attribuire nel modo seguente.

Ogni lunedì, salvo circostanze eccezionali, la Commissione estrarrà, fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per partecipare ai giochi così come descritto nel presente articolo, dalle ore 00,01 del 5 settembre 2011 fino alle ore 23,59 della domenica precedente l'estrazione, 20 codici identificativi per ogni puntata della settimana di riferimento, corrispondenti ad altrettanti biglietti della Lotteria Italia. La prima estrazione sarà effettuata lunedì 12 settembre e l'ultima lunedì 19 dicembre 2011. Le estrazioni saranno effettuate con riferimento alle trasmissioni dal martedì successivo all'estrazione al lunedì della successiva settimana. Nell'estrazione di lunedì 19 dicembre saranno individuati i concorrenti delle puntate da martedì 20 a venerdì 23 dicembre 2011.

Dopo l'estrazione dei 20 codici per ciascuna puntata della settimana di riferimento, e quindi dei biglietti da essi identificati, la Commissione procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso del biglietto - tramite acquisizione della serie e del numero del medesimo e del codice contenuto nel tagliando di cui all'art. 3 - e di acquisire la disponibilità di due concorrenti per la partecipazione telefonica alla specifica puntata della trasmissione televisiva, per la quale sono stati estratti.

Dall'apertura delle suddette operazioni da parte della Commissione, della quale si darà conto nel verbale e fino alla chiusura delle medesime da parte sempre della Commissione con riferimento alle esigenze organizzative, anche televisive, dei giochi, nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure non vi sia risposta, verranno effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti ciascuno. Qualora i tentativi risultassero infruttuosi, l'estrazione di quel codice sarà considerata nulla e si procederà a contattare l'utenza telefonica abbinata al codice immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni dei 20 codici saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di mancata dimostrazione del possesso del biglietto ovvero di indisponibilità per tale puntata, il giocatore sarà escluso dal gioco per quella estrazione.

I concorrenti così individuati, dovranno rendersi disponibili dalle ore 11,30 alle ore 13,00 del giorno in cui vi sarà la trasmissione televisiva a cui si riferisce l'estrazione, salvo diverso orario che sarà indicato telefonicamente agli stessi dalla Commissione; nel corso di ciascuna puntata, i concorrenti saranno chiamati telefonicamente al numero di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco e dovranno confermare telefonicamente il possesso del biglietto con le modalità di cui sopra.

Qualora l'utenza risultasse occupata, oppure, non vi sia risposta dopo cinque squilli, al termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e i concorrenti estratti perderanno il diritto di partecipare al gioco. Si procederà, pertanto, secondo le medesime modalità e seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione dei due concorrenti per l'assegnazione dei due premi in palio.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascun concorrente, rigorosamente in ordine di estrazione, sarà chiamato a scegliere un contenitore, sui cinque proposti contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, e 5. Nei cinque contenitori la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, inserirà secondo un meccanismo di abbinamento casuale un elemento grafico riportante l'indicazione dei seguenti premi in palio in ogni puntata: 1 premio da 3.000, 1 da 4.000, 1 da 5.000, 1 da 8.000 e 1 da 30.000. Ognuno dei due concorrenti sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto all'interno del contenitore scelto.

In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima puntata ed eventualmente di quelle precedenti. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire altresì nei cinque contenitori sopracitati cinque diversi simboli. La conduttrice azionerà poi un apposito meccanismo, una grande ruota, dove è riprodotta più volte la serie completa dei cinque simboli, ciascuno posizionato in un'apposita casella. Dopo essere stata azionata, la ruota selezionerà, con assoluta casualità, uno dei simboli in essa riprodotti. Se il simbolo selezionato è presente in uno dei due contenitori scelti dai concorrenti, il rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio». A tal fine la Commissione avrà precedentemente provveduto, secondo un meccanismo di abbinamento casuale, ad inserire in due altri contenitori contraddistinti dalle lettere A e B, un apposito elemento scenico («le tagliatelle d'oro»). Il concorrente che partecipa alla prova per l'assegnazione del «super-premio» dovrà scegliere, con l'indicazione della rispettiva lettera, uno dei due contenitori. Se all'interno del contenitore scelto ci saranno «le tagliatelle d'oro», il concorrente si aggiudicherà il «Super-premio». In caso di non aggiudicazione, l'importo del «Super-premio» in palio si cumulerà con il «Super-premio» in palio nella puntata successiva.

In caso di aggiudicazione del «Super-premio», l'importo del «Super-premio» in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «Super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata conclusiva del 23 dicembre 2011, lo stesso non potrà essere più aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa -premi di cui al precedente art. 5.

Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse un'interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da parte di ciascun concorrente di uno dei cinque contenitori, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito solo un premio di € 3.000,00.

Qualora, sempre durante la partecipazione al gioco, si verificasse un'interruzione della comunicazione per il concorrente che, secondo la modalità descritta nel presente articolo, giocherà per aggiudicarsi il «Super-premio» prima che lo stesso abbia superato la prova di fortuna per l'assegnazione del «Super-premio» in palio, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito soltanto il premio rinvenuto nel contenitore scelto; il «Super-premio» in palio nella puntata non verrà aggiudicato e si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Qualora per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva, il gioco per l'assegnazione dei premi non possa più essere effettuato, ai concorrenti estratti e che hanno già dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione al gioco medesimo, con le modalità sopra indicate, sarà attribuito un premio di € 3.000,00 cadauno. I premi non assegnati nella puntata, ammontanti complessivamente ad € 44.000,00, confluiranno nel «Super-premio» in palio nella successiva puntata.

I codici dei 2 concorrenti che parteciperanno a ciascuna puntata della trasmissione saranno esclusi dalle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutti i codici estratti che non hanno partecipato a ciascuna delle puntate della trasmissione, parteciperanno alle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della Commissione.

Art. 11.

Nella Lotteria Italia 2011 è prevista anche l'assegnazione di un premio settimanale di € 100.000,00 alla cui assegnazione si procederà nel modo seguente.

Ogni lunedì, salvo circostanze eccezionali, la Commissione estrarrà, fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS come descritto nel precedente articolo, un codice identificativo di un biglietto della lotteria Italia 2011, secondo il seguente calendario di estrazione:

Estrazione	Telefonate ed SMS pervenute dalle ore	Alle ore
12 settembre	00,01 del 5.09.2011	23.59 dell'11.09.2011
19 settembre	00,01 del 12.09.2011	23,59 del 18.09.2011
26 settembre	00,01 del 19.09.2011	23,59 del 25.09.2011
3 ottobre	00,01 del 26.09.2011	23,59 del 2.10.2011
10 ottobre	00,01 del 3.10.2011	23,59 del 9.10.2011
17 ottobre	00,01 del 10.10.2011	23,59 del 16.10.2011
24 ottobre	00,01 del 17.10.2011	23,59 del 23.10.2011
31 ottobre	00,01 del 24.10.2011	23,59 del 30.10.2011
7 novembre	00,01 del 31.10.2011	23,59 del 6.11.2011
14 novembre	00,01 del 7.11.2011	23,59 del 13.11.2011
21 novembre	00,01 del 14.11.2011	23,59 del 20.11.2011
28 novembre	00,01 del 21.11.2011	23,59 del 27.11.2011
5 dicembre	00,01 del 28.11.2011	23,59 del 4.12.2011
12 dicembre	00,01 del 5.12.2011	23,59 dell'11.12.2011
19 dicembre	00,01 del 12.12.2011	23,59 del 18.12.2011

La Commissione effettuerà l'estrazione di un codice identificativo del relativo biglietto fra tutte le telefonate e gli sms pervenuti secondo il calendario sopraindicato. Non partecipano all'estrazione i biglietti vincenti i premi di cui al precedente art. 10.

Ogni lunedì, dal 12 settembre al 19 dicembre 2011, nel corso della trasmissione «La prova del cuoco» verrà comunicato il numero e la serie del biglietto vincente il premio settimanale di € 100.000.

Ciascun biglietto della lotteria Italia 2011 consente un'unica partecipazione all'assegnazione di ciascun premio settimanale di cui al presente articolo.

Art. 12.

Nella Lotteria Italia 2011 è prevista anche l'assegnazione di premi nel corso della trasmissione serale «La prova del cuoco» che andrà in onda il 6 gennaio 2012. All'assegnazione dei premi di procederà nel modo seguente.

Lunedì 19 dicembre la Commissione provvederà all'estrazione di 30 codici identificativi di altrettanti biglietti, fra tutti coloro che avranno telefonato od inviato un sms secondo le modalità di cui al precedente art. 10, per l'individuazione di 3 concorrenti effettivi e di 30 codici identificativi di altrettanti biglietti per l'individuazione di 3 concorrenti di riserva che parteciperanno alla trasmissione suindicata, per l'assegnazione di 3 premi tra i seguenti in palio:

1 premio di € 100.000,00;

1 premio di € 80.000,00;

1 premio di € 40.000,00;

1 premio di € 20.000,00;

1 premio di € 10.000,00.

Dopo l'estrazione dei codici, la Commissione procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 10, alla individuazione dei 3 concorrenti effettivi e dei 3 concorrenti di riserva per lo svolgimento dei giochi nella trasmissione «La prova del cuoco» del 6 gennaio 2012. Ciascuno dei tre concorrenti di riserva potrà giocare in caso di mancata partecipazione di un concorrente effettivo. A ciascuno dei tre concorrenti di riserva sarà assegnato un premio di € 10.000. Tale premio non sarà assegnato qualora al concorrente di riserva sia assegnato un altro premio nel corso della puntata.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascun concorrente effettivo, rigorosamente in ordine di estrazione, dovrà scegliere un contenitore, sui cinque proposti contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, e 5. Nei cinque contenitori la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, inserirà secondo un meccanismo di abbinamento casuale un elemento grafico riportante l'indicazione dei seguenti premi in palio: 1 premio da 100.000, 1 da 80.000, 1 da 40.000, 1 da 20.000 e 1 da 10.000. Ognuno dei tre concorrenti sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto all'interno del contenitore scelto.

Sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima trasmissione serale. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire altresì nei cinque contenitori sopracitati cinque diversi simboli. La conduttrice azionerà poi un apposito meccanismo, una grande ruota, dove è riprodotta più volte la serie completa dei cinque simboli, ciascuno posizionato in un'apposita casella. Dopo essere stata azionata, la ruota selezionerà, con assoluta casualità, uno dei simboli in essa riprodotti. Se il simbolo selezionato è presente in uno dei due contenitori scelti dai concorrenti, il rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio». A tal fine la Commissione avrà precedentemente provveduto, secondo un meccanismo di abbinamento casuale, ad inserire in uno di altri due contenitori contraddistinti dalle lettere A e B, un apposito elemento scenico («le tagliatelle d'oro»). Il concorrente che partecipa alla prova per l'assegnazione del «super-premio» dovrà scegliere, con l'indicazione della rispettiva lettera, uno dei due contenitori. Se all'interno del contenitore scelto ci saranno «le tagliatelle d'oro», il concorrente si aggiudicherà il «Super-premio». In caso di non aggiudicazione del «Super-premio» da parte di uno dei concorrenti effettivi, i tre concorrenti di riserva potranno partecipare all'assegnazione del «Super-premio» nel modo seguente. Ciascuno di loro sceglierà, seguendo l'ordine di estrazione, una sfera tra le cinque inserite in un contenitore trasparente. All'interno di una delle cinque sfere la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, con meccanismo di assoluta casualità, avrà provveduto ad inserire un apposito elemento scenico il cui rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova per l'aggiudicazione del «super-premio», secondo le modalità sopraindicate nel presente articolo.

Qualora il «Super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della trasmissione, lo stesso non potrà essere più aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 5.

Art. 13.

Nel biglietto della lotteria Italia 2011 è presente anche un tagliando, denominato «Il Tricolore della Fortuna», di cui al precedente art. 3. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea.

Ogni tagliando può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente:

sul fronte del tagliando è presente un'area suddivisa, in una sezione riportante l'indicazione «Numeri vincenti» e in un'altra sezione, riportante l'indicazione «I tuoi numeri». Se uno dei numeri presenti ne «I numeri vincenti» è presente anche ne «I tuoi numeri», si vince il premio corrispondente.

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel successivo art. 15, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

La massa-premi, per 12.000.000 di biglietti della Lotteria Italia, ammonta ad € 18.342.900,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero premi	Importo
5	80.000,00
104	1.000,00
240	500,00
303	100,00
1.500	50,00
3.000	20,00
15.360	10,00
3.480.000	5,00

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendite, si ravvisasse la necessità di procedere all'emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Il Tricolore della Fortuna» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5 saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 5 i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Intesa Sanpaolo che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio Premi.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 10, 11 e 12 dovranno essere presentati, con le medesime modalità sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo, i tagliandi relativi annessi ai biglietti, integri ed in originale.

Le modalità di pagamento dei premi di cui all'art. 13, che differiscono in relazione agli importi delle vincite, sono le seguenti e, comunque, i relativi tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, collegato al sistema automatizzato di Lotterie Nazionali S.r.l. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori ad euro 500,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea collegato al sistema automatizzato di Lotterie Nazionali S.r.l. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere reclamato presentando, o facendo pervenire a rischio del possessore, il tagliando vincente, integro ed originale, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Il tagliando può essere presentato anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 2

11A11845

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° aprile 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Catania - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modi-

ficato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Catania, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Catania, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Catania.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro: ALFANO

11A11631

DECRETO 26 luglio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Lecco - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Lecco,come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Lecco limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Lecco;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A11629

DECRETO 26 luglio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Verbania - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Verbania, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Verbania limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Verbania;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A11630

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2011.

Attuazione della direttiva 2009/93/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva alfa-cloraloso nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE .del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'alfa-cloraloso, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, è il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/93/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso è il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti l'alfa-cloraloso già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione dì presidi medico-chirurgici contenenti l'alfa-cloraloso impiegati come rodenticidi:

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza alfa-cloraloso nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/93/CE della Commissione del 31 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza alfa-cloraloso è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, "rodenticidi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo alfa-cloraloso come unica sostanza attiva, è' subordinata al rilascio dell'autorizzatone prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti alfa-cloraloso come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 6 e dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al 30 giugno 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti alfa-cloraloso impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo alfa-cloraloso, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere da 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste all'art. 2, commi 3 e 5 e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 351

ALLEGATO

La voce «N. 15» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«15	Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2,2,2-tricloroetilidene)-α-D-glucofuranoso Numero CE: 240-016-7 Numero CAS: 15879-93-3	825 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	14	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. In particolare, non possono essere autorizzati prodotti per l'uso in esterni a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisferà i requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente applicando opportune misure di riduzione del rischio se necessario. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 40 g/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante. 3) Sono autorizzati solo prodotti da utilizzarsi in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

11A11593

DECRETO 14 aprile 2011.

Attuazione della direttiva 2009/92/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva bromadiolone nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del bromadiolone, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, è il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/92/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone è il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti bromadiolone già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione dì cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il bromadiolone, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti bromadiolone impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n, 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza bromadiolone nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/92/CE della Commissione del 31 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza bromadiolone è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, " rodenticidi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo bromadiolone come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti bromadiolone come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 6 e dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come

prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico- chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 giugno 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano, per effetto del presente decreto, revocate con decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti bromadiolone impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo bromadiolone, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. 1 prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere da 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 69

ALLEGATO

La voce «N. 17» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«17	Bromadiolone	3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-1-benzopiran-2-one Numero CE: 249-205-9 Numero CAS: 28772-56- 7	969 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2016	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

11A11594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 agosto 2011.

Sostituzione di un componente della C.I.S.O.A., in rappresentanza della regione, presso l'Ispettorato regionale agricoltura di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il decreto n. 1182 del 30 marzo 2010 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stata ricostituita la C.I.S.O.A.;

Vista la nota n. 60586 del 19 luglio 2011 con la quale la regione Veneto - Servizio ispettorato regionale agricoltura - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura di Vicenza designa la dott.ssa Tiziana Costalunga, quale componente supplente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del p.a. Antonio Visentin;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Tiziana Costalunga è nominata componente supplente della C.I.S.O.A., in rappresentanza della Regione - Ispettorato regionale agricoltura - in sostituzione del p.a. Antonio Visentin.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 23 agosto 2011

Il direttore provinciale: BORTOLAN

11A11768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi della Tuscia e verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 43/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'articolo 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – che pone a carico dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia – emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 29 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 188/1996) e successive modificazioni – che, all'articolo 9, individua nella figura del Rettore il legale rappresentante dell'Università;

Vista la delibera 13 maggio 2010, 50 (Gazzetta Ufficiale n. 238/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia con i documenti programmatori vigenti alla data di riferimento del Programma stesso;

Vista la nota 25 gennaio 2011, n. 773, con la quale la suddetta Università ha trasmesso, ai sensi del richiamato articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013, corredato della relativa delibera di approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università stessa;

Vista la nota 14 febbraio 2011, n. 1725, con la quale il Rettore dell'Università degli studi della Tuscia ha chiesto l'iscrizione del citato Programma all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, trasmettendo copia aggiornata della scheda n. 1 del Programma stesso, poi rettificata con nota 22 febbraio 2011, acquisita con prot. DIPE n. 806;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Rettore dell'Università degli studi della Tuscia;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione 20 dicembre 2010, comprende – secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 – interventi riconducibili alle tipologie "restauri", "ristrutturazioni" e "altro";

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 6 interventi, del costo complessivo di 31,5 milioni di euro;

che, in particolare, la copertura del costo complessivo sopra indicato è a valere sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 2,6 milioni di euro, su «entrate aventi natura vincolata per legge», derivanti da fondi finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i. (c.d. "conto energia");

quanto a 12,6 milioni di euro, su «entrate acquisite mediante apporti di capitali privati», provenienti da istituti bancari operanti nel territorio del Comune di Viterbo;

quanto a 3,7 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'Ateneo, costituiti da assegnazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché da assegnazioni di altri Enti;

quanto a 12,6 milioni di euro, su risorse riportate alla voce "altro" del quadro delle disponibilità e derivanti da finanziamenti di Comune, Provincia e Regione;

che nell'elenco annuale 2011 sono inclusi 4 dei succitati interventi, finanziati a carico di risorse pubbliche per 1,8 milioni di euro, le cui date di avvio lavori decorrono dalla seconda metà del predetto anno e le cui date di fine lavori sono previste negli anni 2012 e 2013;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi della Tuscia con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2011 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Università degli studi della Tuscia a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

11A11762

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma triennale 2011-2013 dell'Autorità portuale della Spezia e verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 44/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», che ha istituito, nei maggiori porti nazionali, compreso il porto della Spezia, le autorità portuali:

qualificandole come dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, con i limiti previsti dalla legge stessa;

prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria sia disciplinata con regolamento di contabilità, approvato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministro del tesoro;

individuandone le competenze - da esercitare nella circoscrizione territoriale di competenza - nelle attività di:

indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi d'incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con l'allora Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

stabilendo che le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse e che possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche;

stabilendo altresì che le opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale sono finanziate con fondi statali, ai quali possono aggiungersi o sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di autorità portuali e che, in particolare, le opere realizzate dalle autorità portuali possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure con l'incremento dei canoni di concessione;

stabilendo che il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha recato finanziamenti per la realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi - tra l'altro - aree e specchi d'acqua marittimi, e che ha individuato, tra le aree industriali e i siti ad alto rischio ambientale, il sito di «Pitelli», inclusivo del porto della Spezia, perimetrato da ultimo con decreto dell'allora Ministro dell'ambiente 27 febbraio 2001 (*G.U.* n. 118/2001);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», che all'art. 2, comma 2-*undecies*, stabilisce che le revoche di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali di cui al precedente comma 2-*novies* non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della sopra citata legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Vista la nota 15 febbraio 2011, n. 1809, con la quale il Presidente della suddetta Autorità ha trasmesso il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013, corredato della relativa delibera di approvazione del Comitato portuale e inclusivo dell'elenco annuale 2011;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Presidente dell'Autorità portuale della Spezia;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Autorità portuale della Spezia, approvato con delibera del Comitato portuale 29 dicembre 2010, n. 25, comprende - secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 - interventi riconducibili alle tipologie «nuove costruzioni», «manutenzioni straordinarie» e «altro»;

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 14 interventi, del costo complessivo di 225,3 milioni di euro, imputato per 117,3 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 31,3 milioni di euro a carico delle disponibilità previste per l'anno 2012 e per 76,7 milioni di euro a carico delle disponibilità previste per l'anno 2013;

che, in particolare, la copertura del costo complessivo sopra indicato è imputata sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 123,1 milioni di euro, su «entrate aventi destinazione vincolata per legge» provenienti dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, che - tra l'altro - ha previsto l'assegnazione di contributi per il perseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali a favore d'interventi che sono stati individuati con decreto del Ministero di settore;

quanto a 59,3 milioni di euro, su «entrate acquisite mediante contrazione di mutuo», derivanti da assunzioni di prestiti che avranno caratteristiche e struttura assimilabili a quelle del prestito flessibile di scopo e durata minima quindicennale, comprensiva di un primo periodo di utilizzo e di un successivo periodo di ammortamento;

quanto a 37,8 milioni di euro, su «entrate acquisite mediante apporti di capitale privato»;

quanto a 5,1 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'Autorità, costituiti da quota parte dell'avanzo di parte corrente stimato per l'anno 2011;

che nell'elenco annuale 2011 sono inclusi 7 dei succitati interventi, del costo complessivo di 117,3 milioni di euro, le cui date di avvio dei lavori sono previste, per la maggior parte, a decorrere dal quarto trimestre del predetto anno 2011 e le cui date di fine dei lavori sono individuate dal secondo trimestre 2012 al quarto trimestre 2013.

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 dell'Autorità portuale della Spezia con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2011 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Autorità portuale della Spezia a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

11A11763

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi di Genova e verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 42/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova - emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 20 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/1995) e successive modificazioni - che, all'art. 1, individua nel rettore il legale rappresentante della predetta Università;

Vista la delibera 13 maggio 2010, 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Università di Genova con i documenti programmatori vigenti alla data di riferimento del Programma stesso;

Vista la nota 7 gennaio 2011, n. 308 IX-2, con la quale la suddetta Università ha trasmesso, ai sensi del richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013;

Vista la nota 11 febbraio 2011, n. 4018 IX-2, con la quale il rettore della predetta Università ha formalizzato la trasmissione del succitato Programma, provvedendo, nel contempo, a fornire chiarimenti in merito al Programma stesso e a trasmettere l'estratto del verbale relativo alla seduta del Consiglio d'amministrazione dell'Ateneo tenutasi il 15 dicembre 2010, nel corso della quale - tra l'altro - è stato approvato il Programma in questione;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del rettore dell'Università degli studi di Genova;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi di Genova, approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'Università il 15 dicembre 2010, nell'ambito del bilancio preventivo di competenza e cassa 2011, comprende esclusivamente - secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 - interventi di manutenzione straordinaria;

che il costo complessivo dei 14 interventi inseriti nel Programma sopra indicato ammonta a 5 milioni di euro ed è imputato per 3,8 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 0,6 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012, per il quale la precedente programmazione non ipotizzava l'esistenza di risorse, e per 0,6 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2013;

che in particolare la copertura finanziaria del costo del Programma è costituita per 4,6 milioni di euro da entrate derivanti dalla contrazione di mutui, per 0,2 milioni di euro da stanziamenti di bilancio dell'Ateneo e per 0,2 milioni di euro da altre risorse, costituite, in particolare, da un contributo in conto capitale concesso da FILSE S.p.A. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) a valere sul «POR competitività regionale e occupazione FESR (2007-2013), asse 2 Energia - azione 2.1 - efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili»;

che nell'elenco annuale 2011 sono inclusi 11 degli interventi sopra citati, per un costo complessivo di 3,8 milioni di euro;

che l'avvio dei lavori relativi ai suddetti 11 interventi è previsto a partire dal secondo trimestre dell'anno, mentre la conclusione dei lavori stessi è prevista, nella quasi totalità di casi, nel corso dello stesso anno 2011;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 dell'Università degli studi di Genova con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2011 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Università degli studi di Genova a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle Università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

11A11766

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 27 luglio 2011.

Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 27 luglio 2011;

Premesso che:

l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», all'art. 1, comma 1116, ha previsto la realizzazione di un sistema

integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», all'art. 2, comma 24, ha riproposto l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», all'art. 14-*bis*, concernente il «Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti», ha demandato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;

il Sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà il «formulario dei rifiuti», il «registro di carico e scarico» e il «modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»;

la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;

il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 2011) «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» disciplina l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in sigla SISTRI, raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), del 28 settembre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010);

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l'entrata in vigore del Sistema SISTRI:

al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;

al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania»;

al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;

al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per i trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;

per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti l'entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e non può essere antecedente al 1° giugno 2012;

Tenuto conto che:

il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti riveste grande rilevanza ai fini del contrasto dei fenomeni di illegalità e di corruzione nel settore dei rifiuti garantendo maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini;

il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi ed i flussi documentali, in sostituzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, del Modello Unico di Dichiarazione e del Registro di Carico e Scarico, ciò al fine di conoscere e monitorare in tempo reale l'intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (dalla produzione al trasporto, al recupero e allo smaltimento) e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, nonché di assicurare la completa tracciabilità dei medesimi sul territorio nazionale;

la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti avviene attraverso l'istituzione in Roma di un primario Centro Operativo in cui affluiscono tutti i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'utilizzo di apparati elettronici denominati, rispettivamente, «dispositivo USB», «Black Box» e «Videosorveglianze» che vengono concessi in comodato d'uso agli operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati;

l'art. 24 del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti sia interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi siano definiti dal Ministero, sentita l'ISPRA;

l'art. 25, comma 1, del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'art. 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede che il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province;

l'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che il Catasto dei rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;

l'art. 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26749, alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere *d)* e *h)*, nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

l'art. 197, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongano ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

l'art. 26 del D.M. 18 febbraio 2011 affida all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - il compito di organizzare il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nella banca dati anagrafica, nella banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI e nella banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni ed alle comunicazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;

la legislazione vigente affida alle Regioni, alle Province ed ai Comuni la competenza, rispettivamente, per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di gestione dei rifiuti;

gli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo n. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevedono che le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico gli elementi identificativi delle autorizzazioni;

la legislazione vigente affida alle amministrazioni regionali e territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio dei servizi di gestione dei rifiuti, nonché la definizione di politiche ambientali orientate a favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti;

l'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo. 205/2010, di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevede che possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria, i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania;

Considerato che:

l'art. 9, comma 2, lett. *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che questa Conferenza assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 281 del 1997;

con l'avvenuta approvazione del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, concernente il recepimento della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è stato completato il quadro giuridico di riferimento per l'operatività del SISTRI, con la definizione del regime sanzionatorio;

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

è indispensabile che le Amministrazioni pubbliche operino congiuntamente ed in una logica d'insieme per superare le difficoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efficace funzionamento del SISTRI al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza del sistema;

è importante assicurare la concreta attivazione delle banche dati attraverso le quali è possibile l'organizzazione ed il pieno funzionamento del Catasto dei rifiuti per via informatica;

è, altresì, prioritario dare la possibilità agli utenti del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di gestire in via automatica tutte le informazioni necessarie per la corretta movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale;

il SISTRI deve rappresentare uno strumento di una politica ambientale più mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente, una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello territoriale;

Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali e territoriali e l'ISPRA sono chiamati a svolgere per il conseguimento delle finalità sopra richiamate;

Considerata l'esigenza di garantire la tracciabilità dei rifiuti, mediante uno stretto, reciproco coordinamento interistituzionale ai fini di una più costruttiva e partecipata strategia di tutela ambientale del territorio;

Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'8 giugno 2011, finalizzato a garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Considerato che nella riunione tecnica del 12 luglio 2011, le Regioni, nel concordare con il percorso individuato dal predetto Ministro per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato una serie di emendamenti, in gran parte condivisi, ritenendo opportuno soprattutto inserire nello stesso Accordo anche le modalità di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal SISTRI alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento dei compiti istituzionali a loro attribuiti;

Visto il successivo schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011, concordato con le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'ISPRA;

Acquisito nella seduta odierna l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;

Sancisce accordo

Art. 1.

Al fine di garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla procedure semplificate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l'ISPRA, mettono in atto tutte le iniziative, previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di detta finalità, attraverso anche una opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero.

Art. 2.

Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i tempi e le modalità di condivisione degli stessi sono individuati nell'allegato 2.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e il Presidente della Giunta della Regione Campania il 20/04/2011 e ratificato con la DGR n. 227 del 24/05/2011.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed ARPA accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all'art. 188-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

Art. 3.

Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell'ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza.

Art. 4.

Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto telematico.

Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità:

a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;

b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera *a)*, le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.

Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi provvedimenti.

Art. 5.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che l'ISPRA si impegnerà a rendere disponibili, con lo stesso formato individuato dall'allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza.

Art. 6.

Al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, verrà istituito presso l'ISPRA, che ne assumerà la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, composto da due rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ISPRA, di questa Conferenza Unificata e del sistema delle ARPA regionali/provinciali.

Art. 7.

Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo con un successivo Accordo.

Art. 8.

Al fine di garantire l'applicazione del presente Accordo:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni provvedimenti conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto dello stesso Accordo da parte dell'ISPRA;

le Regioni, le Province e i Comuni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nel presente Accordo nelle rispettive normative regionali, provinciali e comunali che disciplinano la materia di cui trattasi.

Il presente Accordo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il Presidente: FITTO

Il Segretario: SINISCALCHI

AVVERTENZA: *Gli allegati sono reperibili in pdf sul sito della Conferenza Unificata all'indirizzo www.conferenzaunificata.it*

11A11718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haldol Decanoas»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1028 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale n. 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia.

Medicinale: HALDOL DECANOAS.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025333016 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 025333028 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 3 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haldol»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1029 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale n. 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia.

Medicinale: HALDOL.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025373010 - «1 mg compresse» 30 compresse

A.I.C. n. 025373034 - «5 mg compresse» 30 compresse

A.I.C. n. 025373059 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml

A.I.C. n. 025373061 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml

A.I.C. n. 025373073 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11752

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Soluzione Schoum»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1030 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: SOLUZIONE SCHOUM.

Variazione A.I.C.: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale SOLUZIONE SCHOUM

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004975013 - «soluzione orale» flacone 550 g

A.I.C. n. 004975025 - «forte soluzione orale» flacone 250 g

Possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del periodo precedentemente concesso con la Determinazione V&A.N/V n. 300 dell'11 febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11753

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Kayexalate»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1031 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: KAYEXALATE.

Variazione A.I.C.: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale KAYEXALATE

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021394022 - «polvere per sospensione orale e rettale» flacone 454 g

Possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione V&A.N/V n. 17 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11754

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Guernsey (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La Sig.ra Judith Anne Long in Finetti, Agente Consolare onorario in Guernsey (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Guernsey;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Guernsey;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11595

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Jersey (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il Sig. Renzo Martin, Agente Consolare onorario in Jersey (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Jersey;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Jersey;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11596

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Peterborough (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La Sig.ra Filomena Ferro, Agente Consolare onorario in Peterborough (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11597

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Watford (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Luciano Rapa, Agente Consolare onorario in Watford (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Watford;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Watford;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11598

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Gibilterra (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Patrick Henry Canessa, Console onorario in Gibilterra (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Gibilterra;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Gibilterra;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11599

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4402
Yen	110,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,166
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,88565
Fiorino ungherese	272,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,1751
Nuovo leu romeno	4,2445
Corona svedese	9,1082
Franco svizzero	1,1458
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7735
Kuna croata	7,4833
Rublo russo	41,6500
Lira turca	2,5275
Dollaro australiano	1,3727
Real brasiliano	2,3185
Dollaro canadese	1,4241
Yuan cinese	9,1988
Dollaro di Hong Kong	11,2298
Rupia indonesiana	12339,77
Shekel israeliano	5,2004
Rupia indiana	66,4720
Won sudcoreano	1557,78
Peso messicano	18,0543
Ringgit malese	4,3040
Dollaro neozelandese	1,7262
Peso filippino	61,045
Dollaro di Singapore	1,7379
Baht tailandese	43,177
Rand sudafricano	10,3676

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11849

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4487
Yen	111,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,123
Corona danese	7,4508
Lira Sterlina	0,88460
Fiorino ungherese	272,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1562
Nuovo leu romeno	4,2384
Corona svedese	9,1157
Franco svizzero	1,1824
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7740
Kuna croata	7,4740
Rublo russo	41,7808
Lira turca	2,5217
Dollaro australiano	1,3647
Real brasiliano	2,3143
Dollaro canadese	1,4157
Yuan cinese	9,2442
Dollaro di Hong Kong	11,2926
Rupia indonesiana	12382,59
Shekel israeliano	5,2192
Rupia indiana	66,7200
Won sudcoreano	1557,42
Peso messicano	17,9929
Ringgit malese	4,3193
Dollaro neozelandese	1,7155
Peso filippino	61,516
Dollaro di Singapore	1,7486
Baht tailandese	43,447
Rand sudafricano	10,2295

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11850

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4402
Yen	110,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,098
Corona danese	7,4512
Lira Sterlina	0,88365
Fiorino ungherese	272,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1579
Nuovo leu romeno	4,2163
Corona svedese	9,1900
Franco svizzero	1,1835
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7720
Kuna croata	7,4780
Rublo russo	41,8000
Lira turca	2,5036
Dollaro australiano	1,3536
Real brasiliano	2,3013
Dollaro canadese	1,4101
Yuan cinese	9,1892
Dollaro di Hong Kong	11,2256
Rupia indonesiana	12305,47
Shekel israeliano	5,1543
Rupia indiana	66,3300
Won sudcoreano	1547,49
Peso messicano	18,0245
Ringgit malese	4,2940
Dollaro neozelandese	1,6979
Peso filippino	60,944
Dollaro di Singapore	1,7399
Baht tailandese	43,249
Rand sudafricano	10,1990

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11851

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4450
Yen	110,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,110
Corona danese	7,4512
Lira Sterlina	0,88560
Fiorino ungherese	272,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1481
Nuovo leu romeno	4,2321
Corona svedese	9,1640
Franco svizzero	1,1670
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7395
Kuna croata	7,4848
Rublo russo	41,7855
Lira turca	2,4879
Dollaro australiano	1,3529
Real brasiliano	2,3135
Dollaro canadese	1,4141
Yuan cinese	9,2133
Dollaro di Hong Kong	11,2622
Rupia indonesiana	12325,63
Shekel israeliano	5,1390
Rupia indiana	66,5700
Won sudcoreano	1539,31
Peso messicano	18,0192
Ringgit malese	4,2921
Dollaro neozelandese	1,6929
Peso filippino	61,040
Dollaro di Singapore	1,7379
Baht tailandese	43,263
Rand sudafricano	10,1799

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4285
Yen	110,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,154
Corona danese	7,4500
Lira Sterlina	0,88120
Fiorino ungherese	273,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1442
Nuovo leu romeno	4,2330
Corona svedese	9,0960
Franco svizzero	1,1417
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6850
Kuna croata	7,4845
Rublo russo	41,4130
Lira turca	2,4584
Dollaro australiano	1,3349
Real brasiliano	2,2895
Dollaro canadese	1,3954
Yuan cinese	9,1138
Dollaro di Hong Kong	11,1209
Rupia indonesiana	12160,70
Shekel israeliano	5,1074
Rupia indiana	65,8360
Won sudcoreano	1519,31
Peso messicano	17,6351
Ringgit malese	4,2384
Dollaro neozelandese	1,6793
Peso filippino	60,503
Dollaro di Singapore	1,7208
Baht tailandese	42,826
Rand sudafricano	10,0219

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11853

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante: «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 26 agosto 2011).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, comma 2, nell'elenco alfabetico, tra la lettera *c)* e la lettera *e)* deve intendersi inserita la lettera «*d)* tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva;», omessa per mero errore materiale.

11A11810

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-206) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00